

# “PRO SEGUGIO TRENTINA”

## STATUTO

### Costituzione, scopi e attività

#### Art. 1

1. E' costituita con sede pro tempore in Via Bassa 19 - 30121 Gardolo (TN) e senza fini di lucro l'Associazione Cinofila Specializzata denominata “Pro Segugio Trentina” (PST). L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

La PST rimane a tutti gli effetti una Sezione Provinciale della Società Italiana Pro Segugio “Luigi Zacchetti” (SIPS) affiliata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive.

#### Art. 2

1. L'Associazione ha come scopi ed obiettivi:

- a) la difesa, l'incremento e la valorizzazione del cane da seguita di tutte le razze e varietà;
- b) il miglioramento della selezione e dell'allevamento del cane da seguita;
- c) la divulgazione della cultura relativa all'uso corretto del cane da seguita;
- d) la difesa dell'attività venatoria con l'ausilio del cane da seguita.

2. Al fine di perseguire gli scopi e gli obiettivi sopra enunciati, l'Associazione promuove ed organizza direttamente o in collaborazione con altri Enti e Associazioni, verifiche zootecniche (prove di lavoro) e raduni. Tali manifestazioni cinofile possono essere, sia a carattere sociale (non riconosciute dall'ENCI), sia a carattere nazionale (riconosciute dall'ENCI).

### Soci

#### Art. 3

1. Possono essere Soci della “Pro Segugio Trentina” tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il conseguimento degli scopi ed obiettivi e verso la promozione delle attività di cui all'Art. 2.

#### Art. 4

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, potrà, a maggioranza assoluta, nominare Soci Onorari, persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

#### Art. 5

1. L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovuta all'Associazione dai Soci.

#### Art. 6

1. La qualità di Socio si perde:
  - a) per dimissioni;
  - b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni relativo diritto, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

#### Art. 7

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

### **Organi Sociali**

#### Art. 8

1. Sono organi della PST:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo composto da Consiglieri eletti in apposita Assemblea;
  - c) il Presidente;
  - d) i Revisori dei Conti.
2. Fra gli organi sociali possono essere previste sia Commissioni Cinofile, sia un Comitato Tecnico.

### **Assemblea Generale dei Soci**

#### Art. 9

1. L'Assemblea Generale, composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, sarà presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Ciascun Socio, ha diritto di un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. E' ammessa una delega per persona. La delega deve essere depositata dal Socio cui è intestata prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro Socio.

#### Art. 10

1. L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, nella sede preventivamente individuata dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario la maggioranza del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata per tempo dal Presidente. Nel testo debbono essere indicati: la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. I Soci onorari possono partecipare all'Assemblea, prendere la parola, senza però diritto di voto.

#### Art. 11

1. L'Assemblea Generale dei Soci ha il compito di deliberare:

- a) sui rendiconti finanziari;
- b) sulle modifiche dello statuto;
- c) sulla misura della quota associativa;
- d) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.

#### Art. 12

1. L'Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo delle cariche, deve essere convocata almeno 15 giorni prima della seduta. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti due scrutatori che non possono essere nella lista dei candidati. Gli scrutatori hanno il compito di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci, ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza semplice di voti; in caso di parità, la votazione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione che potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Le operazioni di voto, avvengono di norma, per alzata di mano. Se la metà più uno dei Soci presenti aventi diritto al voto lo richiede si attueranno votazioni con schede segrete.

### **Il Consiglio Direttivo**

#### Art. 13

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 10 consiglieri ad un numero massimo di 20 consiglieri eletti in apposita Assemblea Generale dei Soci. I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora, durante il triennio, venissero a mancare, per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, non si procederà ad alcuna sostituzione se il numero rimasto non sarà inferiore a 10.

#### Art. 14

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le proposte dell'Assemblea Generale dei Soci. E' responsabile dell'amministrazione sociale. Approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari. Promuove organizza e patrocina manifestazioni.

#### Art. 15

1. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. Il Presidente e il vice Presidente vengono eletti a maggioranza semplice all'interno del Consiglio Direttivo. Il Segretario può anche non essere membro del Consiglio Direttivo purché Socio dell'Associazione. Ad esso spettano tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione e deve agire di concerto con il Presidente o suo Delegato.

## Art. 16

### **Il Presidente**

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta post Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo delle cariche. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni, sia in quelli esterni. Vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere ratificate da quest'ultimo. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni il Consiglio Direttivo procede tempestivamente alla nomina di un nuovo Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario anche non consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza di rito di voto.

## Art. 17

### **Patrimonio dell' Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili;
  - b) dalle somme accantonate;
  - c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
2. Le entrate dell'Associazione sono così costituite:
  - a) dalle quote sociali annuali versate dai Soci;
  - b) dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone;
  - c) dalle attività di gestione;
  - d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

## Art. 18

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanza economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

## Art. 19

1. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata a due Revisori dei Conti eletti dall' Assemblea Generale dei Soci che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori dei Conti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

## Art. 20

1. Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all' Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio, le regole del buon costume e dell'etica sportiva e venatoria.
2. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi, o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. I provvedimenti disciplinari che il Consiglio può adottare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad massimo di tre anni. In casi di particolare gravità, che comportino l'espulsione di un socio, il Consiglio Direttivo avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all' Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

## **Varie**

### Art. 21

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

### Art. 22

Scioglimento dell' Associazione.

Lo scioglimento dell' Associazione viene deciso dall'Assemblea Generale dei Soci che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Associazioni non lucrative che abbiano fini analoghi.

### Art. 23

1. Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Qualsiasi successiva modifica potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e sotto firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea Generale dei Soci nella quale siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

### Art. 24

1. Al Consiglio Nazionale della S.I.P.S. "Luigi Zacchetti" vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni ed, in caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e violazioni statutarie, di nominare un Commissario "ad acta":

- a) con il compito di convocare l'Assemblea entro quattro mesi dalla nomina per indire elezioni rivolte alla scelta di un nuovo Consiglio Direttivo;
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale della S.I.P.S. può nominare un Commissario Straordinario quando si tratta di dirimere una situazione di particolare gravità finanziaria e di ordine Associativo.

### Art. 25

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali di diritto.

**Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 19.02.2016.**